



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2014
(OR. en)

16591/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0337 (COD)**

**PROAPP 40
CATS 201
SCHENGEN 58
COMIX 661
CODEC 2459**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 713 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 713 final.

All.: COM(2014) 713 final



Bruxelles, 28.11.2014
COM(2014) 713 final

2014/0337 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Garantire che l'acquis legislativo dell'UE rimanga al passo coi tempi e serva allo scopo per cui è stato concepito è una priorità per la Commissione. Già nel progetto interistituzionale del 16.12.2003 - "Legiferare meglio"¹, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avevano concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione europea abrogando gli atti non più applicati. Tali atti andrebbero rimossi dall'acquis legislativo dell'UE per migliorare la trasparenza e apportare una maggiore certezza del diritto a tutti i cittadini e tutti gli Stati membri.

Ciò è in linea con la politica della Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione. Nella comunicazione del giugno 2014 - "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive"², la Commissione ha dichiarato che stava passando in rassegna l'acquis nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di individuare gli atti che potrebbero essere abrogati in previsione della scadenza del periodo transitorio stabilito dai trattati.

La Commissione ha ora completato la valutazione degli atti normativi legati allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compreso l'acquis dell'ex terzo pilastro. Una serie di atti adottati negli ultimi decenni hanno esaurito tutti i loro effetti. Non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione propone che il Parlamento europeo e il Consiglio abrogano le misure indicate nel presente documento.

I. La *decisione del comitato esecutivo Sch/Com-ex (95) PV 1 riv.*³ si riferisce a una situazione molto specifica relativa alla consultazione preliminare domandata dal Portogallo per i richiedenti il visto indonesiani. La decisione in oggetto è divenuta obsoleta poiché il regolamento (CE) n. 810/2009⁴ (codice dei visti) e il regolamento (CE) n. 767/2008⁵ (regolamento VIS) hanno introdotto nuove regole per la consultazione preliminare degli altri Stati membri.

II. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (95) 21*⁶ si riferisce all'obbligo degli Stati Schengen di scambiarsi informazioni statistiche per un miglior monitoraggio della migrazione alle frontiere esterne con il supporto del segretariato Schengen. Questa decisione è diventata obsoleta poiché il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio⁷ ha incaricato FRONTEX di

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² COM(2014) 368 final del 18.6.2014.

³ Decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1995 riguardante la politica comune in materia di visti (Sch/Com-ex (95) PV 1 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 175).

⁴ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁶ Decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne (SCH/Com-ex (95) 21) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 176).

⁷ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

effettuare analisi dei rischi relative ai rischi emergenti alle frontiere esterne e di sviluppare e gestire sistemi d'informazione che consentano lo scambio di tali informazioni, fra cui la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE⁸ e il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere istituito con regolamento (UE) n. 1052/2013⁹.

III. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (96) 13 riv.*¹⁰ stabilisce i principi che disciplinano i diritti e gli obblighi degli Stati rappresentanti e rappresentati rispetto al rilascio dei visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009¹¹, che ha previsto un nuovo insieme di norme sugli accordi di rappresentanza nei casi in cui uno Stato membro accetti di rappresentare un altro Stato membro ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato.

IV. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) 39 riv.*¹² stabilisce i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen. La decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio¹³ e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione¹⁴, che indicano gli elementi di prova e le prove indiziarie da usare per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo.

V. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 1 riv.*¹⁵ prevede una serie di misure per rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006, che ha introdotto nuove regole per le verifiche alle frontiere esterne, e del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, che ha incaricato FRONTEX di semplificare l'applicazione delle misure comunitarie in materia di gestione delle frontiere esterne.

VI. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 18 riv.*¹⁶ stabilisce la procedura che devono seguire gli Stati Schengen che incontrino serie difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione al rimpatrio di cittadini stranieri in soggiorno irregolare. La decisione è diventata obsoleta da quando, per il rimpatrio dei cittadini stranieri che soggiornano irregolarmente nell'UE, le autorità del paese terzo e quelle degli Stati dell'UE sono tenute ad adempiere agli specifici

⁸ 2005/267/CE: Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48).

⁹ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

¹⁰ Decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv. 1) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 180).

¹¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

¹² Decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 188).

¹³ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

¹⁵ Decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sulla attività della Task Force (SCH/Com-ex (98) 1 riv. 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 191).

¹⁶ Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 197).

obblighi e procedure figuranti negli accordi di riammissione conclusi fra l'Unione europea e i paesi terzi.

VII. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 21*¹⁷ ha approvato una serie di norme comuni riguardanti l'apposizione del timbro sui passaporti di tutti i richiedenti il visto come mezzo per prevenire che una stessa persona presenti domande di visto simultanee o successive. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti).

VIII-IX. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 37 def. 2*¹⁸ ha introdotto un approccio integrato per intensificare la lotta contro l'immigrazione illegale, attuato con decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale¹⁹. Queste decisioni sono diventate obsolete dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004²⁰, che ha istituito un quadro comune per il distacco dei funzionari di collegamento nei paesi terzi, del regolamento (CE) n. 562/2006, che prevede un insieme di misure comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, e della decisione 2009/371/GAI del Consiglio²¹, che affida a Europol compiti specifici legati allo scambio di informazioni.

X. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 59 riv.*²² prevede una serie di linee direttrici relative all'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti nell'ambito del traffico aereo e marittimo e nelle rappresentanze consolari degli Stati membri allo scopo di rafforzare la lotta all'immigrazione illegale nello spazio Schengen. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004, che ha introdotto nuove regole per l'impiego dei funzionari di collegamento nei paesi terzi.

XI. La *decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.*²³ ha approvato il progetto relativo al reciproco distacco fra Stati membri di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all'assistenza nell'ambito dell'esecuzione dei controlli alle frontiere esterne. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 e del regolamento (CE) n. 2007/2004²⁴, che disciplinano il nuovo quadro giuridico della cooperazione fra Stati membri in materia di controllo delle frontiere esterne, che riguarda anche il distacco dei funzionari di collegamento.

XII. Il *regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio*²⁵ stabilisce le specifiche relative a talune prove tecniche del SIS II allo scopo di dimostrare che il SIS II centrale, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II. Il

¹⁷ Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 200).

¹⁸ Decisione del comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 203).

¹⁹ Decisione del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale.

²⁰ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

²¹ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

²² Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti (SCH/Com-ex (98) 59 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 308).

²³ Decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i funzionari di collegamento (SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 411).

²⁴ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1).

regolamento ha esaurito il suo effetto giuridico da quando, il 9 aprile 2013, è stato lanciato il SIS II.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta abroga una serie di norme nel settore Libertà, sicurezza e giustizia che sono state identificate come obsolete.

Base giuridica

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1995 riguardante la politica comune in materia di visti (Sch/Com-ex (95) PV 1 riv.) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne (SCH/Com-ex (95) 21) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv. 1) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 riv.) è l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sulla attività della Task Force (SCH/Com-ex (98) 1 riv. 2) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 riv.) è l'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del Gruppo centrale del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/C (98) 117) è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti (SCH/Com-ex (98) 59 riv.) è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i funzionari di collegamento (SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La base giuridica per l'abrogazione del regolamento (CE) n 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), l'articolo 78, paragrafo 2, lettere e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia "Legiferare meglio" attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere.
- (2) Una serie di atti adottati nel settore Libertà, sicurezza e giustizia non sono più pertinenti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, anche se non sono stati abrogati.
- (3) La decisione del comitato esecutivo Sch/Com-ex (95) PV 1 riv.²⁶ si riferisce a una situazione molto specifica relativa alla consultazione preliminare domandata dal Portogallo per i richiedenti il visto indonesiani. La decisione in oggetto è divenuta obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009²⁷ e del regolamento (CE) n. 767/2008²⁸, che hanno introdotto nuove regole per la consultazione preliminare degli altri Stati membri in relazione al rilascio dei visti.
- (4) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (95) 21²⁹ prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di scambiarsi informazioni statistiche per un miglior monitoraggio della migrazione alle frontiere esterne. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata

²⁶ Decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1995 riguardante la politica comune in materia di visti (Sch/Com-ex (95) PV 1 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 175).

²⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

²⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

²⁹ Decisione del comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne (SCH/Com-ex (95) 21) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 176).

in vigore del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio³⁰, che ha affidato a FRONTEX il compito di effettuare analisi dei rischi relative ai rischi emergenti e alla situazione attuale alle frontiere esterne, e di sviluppare e gestire sistemi d'informazione che consentano lo scambio di tali informazioni.

- (5) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (96) 13 riv. 1³¹ stabilisce i principi che disciplinano i diritti e gli obblighi degli Stati membri rappresentanti e rappresentati rispetto al rilascio dei visti Schengen in paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009, che ha introdotto nuove norme sugli accordi di rappresentanza nei casi in cui uno Stato membro accetti di rappresentare un altro Stato membro ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato.
- (6) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) 39 riv.³² ha approvato i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nell'ambito degli accordi di riammissione tra Stati Schengen. La decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio³³ e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione³⁴, che indicano gli elementi di prova e le prove indiziarie da usare per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo.
- (7) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 1 riv. 2³⁵ prevede una serie di misure per rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006³⁶ che ha stabilito norme relative all'attraversamento delle frontiere esterne, e del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, che ha incaricato FRONTEX di semplificare l'applicazione delle misure comunitarie in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.
- (8) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 18 riv.³⁷ prevede la procedura che devono seguire gli Stati Schengen che incontrino serie difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione al rimpatrio di cittadini stranieri in soggiorno irregolare, così come la possibilità di studiare a livello dell'UE la necessità di usare altri mezzi di natura più

³⁰ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

³¹ Decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv. 1) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 180).

³² Decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 188).

³³ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

³⁵ Decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sulla attività della Task Force (SCH/Com-ex (98) 1 riv. 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 191).

³⁶ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

³⁷ Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 197).

vincolante nei confronti dei paesi terzi interessati. La decisione è diventata obsoleta dopo che l'Unione ha concluso, con una serie di paesi terzi, accordi di riammissione che stabiliscono gli specifici obblighi e procedure cui sono tenute ad adempiere le autorità del paese terzo e degli Stati dell'UE in relazione al rimpatrio dei cittadini stranieri che soggiornano irregolarmente nell'Unione.

- (9) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 21³⁸ ha approvato norme comuni riguardanti l'apposizione del timbro sui passaporti di tutti i richiedenti il visto come mezzo per prevenire che una stessa persona presenti domande di visto simultanee o successive. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009, che ha introdotto un nuovo insieme di norme per il rilascio di visti e per l'apposizione del timbro sul documento di viaggio del richiedente.
- (10) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 37 def. 2³⁹ ha stabilito una serie di misure volte a predisporre un approccio integrato per intensificare la lotta contro l'immigrazione illegale, attuate con decisione del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/C (98) 117). Queste decisioni sono diventate obsolete dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004⁴⁰, che ha istituito un quadro comune per il distacco dei funzionari di collegamento nei paesi terzi, del regolamento (CE) n. 562/2006, che prevede un insieme di misure comuni in materia di controlli alle frontiere esterne, e della decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁴¹, che affida a Europol compiti specifici legati allo scambio di informazioni e anche alla lotta contro l'immigrazione clandestina.
- (11) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 59 riv.⁴² prevede una serie di linee direttrici relative all'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti nell'ambito del traffico aereo e marittimo e nelle rappresentanze consolari degli Stati membri, allo scopo di rafforzare la lotta all'immigrazione illegale. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 377/2004, che ha introdotto nuove regole per l'impiego dei funzionari di collegamento nei paesi terzi.
- (12) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.⁴³ ha approvato il progetto relativo al reciproco distacco fra Stati membri di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all'assistenza nell'ambito dell'esecuzione di compiti di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne. Questa decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 e del regolamento (CE) n. 2007/2004, che hanno introdotto un nuovo quadro giuridico di cooperazione fra Stati membri sul controllo delle frontiere esterne, che riguarda anche il distacco dei funzionari di collegamento.

³⁸ Decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 200).

³⁹ Decisione del comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 203).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

⁴¹ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁴² Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti (SCH/Com-ex (98) 59 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 308).

⁴³ Decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i funzionari di collegamento (SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 411).

- (13) Il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio⁴⁴ stabilisce le specifiche relative a talune prove tecniche del SIS II allo scopo di dimostrare che il SIS II centrale, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II. Il regolamento ha esaurito il suo effetto giuridico da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è diventato operativo.
- (14) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali decisioni obsolete e il regolamento.
- (15) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione nel settore Libertà, sicurezza e giustizia, non può essere realizzato dagli Stati membri ma solo a livello dell'Unione, la presente decisione risponde al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (16) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (17) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁴⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione.
- (18) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002⁴⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione.
- (19) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴⁷, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁴⁸.
- (20) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1).

⁴⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag.43).

⁴⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁴⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁴⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁴⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni 2008/146/CE⁵⁰ e 2008/149/GAI⁵¹ del Consiglio.

- (21) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁵², e del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni 2011/349/UE⁵³ e 2011/350/UE⁵⁴ del Consiglio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione di atti obsoleti

Le decisioni del comitato esecutivo Sch/Com-ex (95) PV 1 riv., SCH/Com-ex (95) 21, SCH/Com-ex (96) 13 riv. 1, SCH/Com-ex (97) 39 riv., SCH/Com-ex (98) 1 riv. 2, SCH/Com-ex (98) 18 riv., SCH/Com-ex (98) 21, SCH/Com-ex (98) 37 def. 2, SCH/Com-ex (98) 59 riv., SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev., la decisione del Gruppo centrale SCH/C (98) 117 e il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio sono abrogati.

⁵⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁵¹ Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

⁵² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁵³ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

⁵⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente